

## **Determinazione n. 108 del 5 aprile 2024**

**Oggetto:** Percentuali di svalutazione dei crediti contributivi da applicare al ***Bilancio consuntivo 2023.***

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

**Visto** il "Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" - approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005 - e in particolare l'art. 41 dello stesso, che prevede che i criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali sono, in quanto applicabili, analoghi a quelli previsti dall'articolo 2426 del codice civile e dai principi contabili nazionali e internazionali, in base ai quali i crediti devono essere iscritti nello stato patrimoniale, secondo il "*valore di presumibile realizzo*";

**Visto**, altresì, l'art. 59 del predetto Regolamento che, con riferimento al Fondo svalutazione crediti, stabilisce che i coefficienti di inesigibilità dei crediti sono aggiornati annualmente con determinazione del Direttore generale e che il grado di inesigibilità deve essere determinato in relazione alla natura del credito stesso, all'anno di accertamento e allo stato amministrativo dell'azione di recupero;

**Visti** il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69;

**Vista** la Legge n. 197/2022 che, all'articolo 1, comma 253, ha modificato l'articolo 1, comma 684, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilendo nuovi termini per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli Agenti della Riscossione;

**Vista** la Legge n. 197/2022 che, all'articolo 1, commi 231-252, introduce una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia;

**Vista** la Legge n. 197/2022 che all'articolo 1, comma 222, stabilisce che *"Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.145"*;

**Viste** le proprie determinazioni n. 309 dell'8 novembre 2022, n. 132 del 18 aprile 2023 e n. 167 del 28 giugno 2023, con le quali sono state fissate le percentuali di svalutazione dei crediti contributivi da applicare rispettivamente al bilancio preventivo 2023, al bilancio consuntivo 2022 e al bilancio preventivo assestato 2023;

**Vista** la nota del 6 marzo 2024, con la quale ADER, in esito a specifiche richieste dell'INPS, ha fornito un aggiornamento, alla data del 31 dicembre 2023, circa il numero di richieste di adesione ed il relativo stato delle riscossioni della c.d. "Pace Fiscale", di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018, all'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018, nonché della

definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231 - 252, della Legge n. 197/2022;

**Atteso** che, nella citata nota del 6 marzo 2024, ADER precisa, tra l'altro, che dei 126,4 miliardi di crediti ancora in gestione alla data del 31 dicembre 2023, 36,8 mld fanno capo a soggetti falliti, deceduti o nullatenenti, 5,6 mld sono relativi a rate in scadenza su dilazioni non revocate, mentre 48,6 mld afferiscono a crediti nei confronti di soggetti che non hanno regolarizzato la loro posizione, nonostante nei loro confronti sia stata attivata almeno un'azione cautelare o esecutiva, facendo ritenere, su tali crediti, ridimensionate le prospettive di recupero;

**Visto** l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*", che ha stabilito che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate (*Rottamazione ter e Saldo e stralcio*), delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;

**Visto** il Decreto n. 35195 del 14 luglio 2021, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito le modalità e le date dell'annullamento dei debiti interessati dalla misura agevolativa descritta, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori;

**Vista** la nota del 30 novembre 2021, con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del predetto decreto, ADER ha trasmesso l'elenco delle quote annullate ex art. 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, su supporto informatico, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato n. 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015;

**Considerato** che, sulla base del predetto elenco, i crediti contributivi da eliminare per effetto dell'annullamento ex articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come comunicati con la predetta nota

del 30 novembre 2021 ammontano a circa 13,2 mld di euro, di cui circa 10,6 mld di euro per sorte contributiva;

**Tenuto conto** che 2,9 mld di euro sono stati proposti per l'eliminazione dai residui attivi, con conseguente onere sul Fondo Svalutazione Crediti;

**Considerato che** i dati di incasso in conto recupero crediti rilevati dalle procedure amministrative consentono di avere un più puntuale abbinamento tra la data di versamento, la data di iscrizione a ruolo e la data di insorgenza del credito e che tali informazioni consentono di confermare le percentuali comunicate da ADER sui valori di stima circa le aspettative di recupero dei crediti;

**Tenuto conto** dell'ammontare delle eliminazioni dei crediti contributivi nel periodo 2018-2022, pari rispettivamente a 1.125, 1.164, 13.355, 1.940 e 858 mln di euro;

**Atteso che** occorre rafforzare e intensificare le attività di monitoraggio dello stato amministrativo e di esigibilità dei crediti, in gestione diretta ovvero presso *ADER*, onde adottare ogni iniziativa funzionale sia alla rendicontazione puntuale delle singole partite in gestione sia alla migliore rappresentazione di bilancio;

**Vista** la relazione della Direzione Centrale Entrate

## **DETERMINA**

di fissare al **bilancio consuntivo 2023** le percentuali di svalutazione da applicare alla consistenza dei crediti nelle seguenti misure:

### **CREDITI CONTRIBUTIVI AZIENDE DM**

- Per i crediti fino all'anno 2018, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2019, 92,99%
- Per i crediti dell'anno 2020, 70,64%
- Per i crediti dell'anno 2021, 57,39%
- Per i crediti dell'anno 2022, 40,08%
- Per i crediti dell'anno 2023, 19,14%

### **CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONI EX ENPALS**

- Per i crediti fino all'anno 2018, 99,00%

- Per i crediti dell'anno 2019, 92,99%
- Per i crediti dell'anno 2020, 70,64%
- Per i crediti dell'anno 2021, 57,39%
- Per i crediti dell'anno 2022, 40,08%
- Per i crediti dell'anno 2023, 19,14%

***CREDITI CONTRIBUTIVI DATORI DI LAVORO AGRICOLI***

- Per i crediti fino all'anno 2018, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2019, 92,99%
- Per i crediti dell'anno 2020, 70,64%
- Per i crediti dell'anno 2021, 57,39%
- Per i crediti dell'anno 2022, 40,08%
- Per i crediti dell'anno 2023, 19,14%

***CREDITI CONTRIBUTIVI AUTONOMI AGRICOLI***

- Per i crediti fino all'anno 2018, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2019, 80,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 70,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2022, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2023, 25,00%

***CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCianti***

- Per i crediti fino all'anno 2018, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2019, 80,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 70,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2022, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2023, 25,00%

***CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONE SEPARATA EX ART. 2 LEGGE 335/95***

- Per i crediti fino all'anno 2018, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2019, 80,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 70,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2022, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2023, 25,00%

Vincenzo Caridi